Allegato 1)

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la costruzione o il risanamento da parte di cooperative edilizie di immobili da destinare a prima casa di abitazione dei soci, in attuazione dell'articolo 76 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

Bando 2026

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. L'articolo 76 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) prevede la concessione di contributi per la costruzione o il risanamento da parte di cooperative edilizie di immobili da destinare a prima casa di abitazione.
2. Il presente bando disciplina le condizioni e le modalità di concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi per la costruzione o il risanamento di immobili situati nel territorio della provincia di Trento da destinare a prima casa di abitazione dei soci delle cooperative edilizie a proprietà individuale.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:
    a) per "interventi di costruzione", la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), con esclusione di tutti gli altri interventi previsti dal predetto articolo;
    b) per "interventi di risanamento", gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 77, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici locali;

c) per “alloggio”, l’unità immobiliare a uso abitativo derivante dagli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) per “prima casa di abitazione”, l’alloggio destinato ad abitazione principale nel quale il socio della cooperativa edilizia dimora abitualmente e stabilisce la residenza anagrafica col suo nucleo familiare;
e) per “cooperativa”, la cooperativa edilizia a proprietà individuale in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall’articolo 3;
f) per “socio” il socio prenotatario della cooperativa che ha sottoscritto un verbale di prenotazione di uno specifico alloggio all’interno di un progetto di realizzazione di un intervento di costruzione o di risanamento promosso dalla cooperativa e in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall’articolo 4, che diventa beneficiario dei contributi successivamente all’acquisizione della proprietà dell’alloggio prenotato;
g) per “struttura provinciale competente”, la struttura provinciale competente in materia di politiche abitative;
h) per “pertinenze”, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini/deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte);
i) per “condizione economica patrimoniale familiare (ICEF)”, la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione, definita secondo quanto disposto dall’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, riferita all’edilizia abitativa agevolata.

Articolo 3
Requisiti e condizioni della cooperativa

1. Può accedere al contributo la cooperativa che, alla data di presentazione della domanda, è iscritta al registro delle cooperative della Provincia autonoma di Trento o all’albo nazionale delle cooperative edilizie.
2. Alla data di presentazione della domanda la cooperativa deve aver già individuato, anche qualora non sia stata già acquisita la titolarità del diritto di proprietà:
    a) nel caso di interventi di costruzione, l’area sulla quale edificare la costruzione;
    b) nel caso di interventi di risanamento, l’immobile da risanare.

3. Può accedere al contributo anche la cooperativa che ha già beneficiato di altri contributi provinciali o statali per immobili diversi da quelli oggetto della domanda di contributo di cui all'articolo 6.
4. Gli alloggi agevolati devono essere assegnati ai soci in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4.
5. Alla data di presentazione della domanda la cooperativa non deve aver avviato i lavori relativamente agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.

Articolo 4
Requisiti e condizioni del socio della cooperativa

1. Per accedere ai contributi il socio della cooperativa deve essere in possesso, alla data di prenotazione dell'alloggio risultante dal verbale di prenotazione di cui all'art. 12, comma 4, lettera a), dei seguenti requisiti:
   a) avere la residenza anagrafica in provincia di Trento. Nel caso di prenotazione congiunta dello stesso alloggio da parte di più soci, il requisito della residenza può essere posseduto anche da un solo socio;
   b) non avere la titolarità di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo su altre unità abitative a esclusione di quelle assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto;
   c) non aver beneficiato di altri contributi provinciali per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, concessi singolarmente o congiuntamente, anche per il tramite di cooperative edilizie nei 10 anni antecedenti la data di prenotazione dell'alloggio;
   d) rientrare in un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) in corso di validità, riferito all'edilizia abitativa agevolata, non superiore a 0,53; tale requisito va calcolato avendo a riferimento tutti i componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione. In caso di revisione delle disposizioni per la valutazione della condizione economico-patrimoniale, è utilizzato il nuovo indicatore riferito all'edilizia abitativa agevolata eventualmente aggiornando il relativo valore massimo.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare destinatario dell'alloggio e deve essere posseduto anche alla data di presentazione della rendicontazione.
3. Il socio, a pena di decadenza, deve coincidere con il futuro proprietario

dell'alloggio, anche per quote in caso di più soci prenotatari del medesimo.

Articolo 5
Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di:
    a) costruzione su aree edificabili di alloggi rientranti nelle categorie catastali di cui alla lettera b), punto i);
    b) risanamento:
        i) su alloggi rientranti in una delle seguenti categorie catastali:
            - A/2 - abitazioni di tipo civile
            - A/3 - abitazioni di tipo economico
            - A/4 - abitazioni di tipo popolare
            - A/5 - abitazioni di tipo ultrapopolare
            - A/6 - abitazioni rurali
            - A/7 - villino;
        ii) su unità immobiliari che possono essere trasformate in alloggi rientranti nelle categorie catastali di cui alla lettera i).
2. E' ammissibile a contributo un numero minimo di tre alloggi per domanda.
3. L'immobile in cui sono collocati gli alloggi oggetto dei contributi dovrà possedere una classe energetica pari alla A o superiore.
4. Non sono ammessi a contributo gli interventi di cui al comma 1 relativi alle pertinenze degli alloggi.

Articolo 6
Presentazione della domanda: termini, modalità e documentazione da allegare

1. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, con relativi allegati deve essere presentata dal legale rappresentante della cooperativa dal 5 novembre 2026 al 23 novembre 2026, pena l'irricevibilità, utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.
2. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
    a) consegna a mano presso la struttura provinciale competente o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;
    b) trasmissione alla struttura provinciale competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale

accettante;

c) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella: serv.casaecoesione@pec.provincia.tn.it.

3. La consegna della domanda con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e c) di questo articolo può essere fatta per conto del richiedente da un soggetto terzo munito di delega alla consegna predisposta utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.
4. Alla domanda devono essere allegati:
   a) il computo metrico estimativo preliminare con esposizione distinta dei costi di cui all'articolo 7, comma 2, datato, timbrato e firmato da un tecnico abilitato, con indicazione della spesa riferita a ogni alloggio;
   b) la relazione tecnica datata, timbrata e firmata da un tecnico abilitato comprendente la descrizione dei lavori da realizzare;
   c) l'estratto dello strumento urbanistico locale vigente con inserimento dell'opera, timbrato e firmato da un tecnico abilitato;
   d) il cronoprogramma dei lavori;
   e) la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso di domanda non sottoscritta con firma digitale.
5. Nel caso in cui la domanda o la documentazione debbano essere regolarizzate o integrate si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23). La regolarizzazione o integrazione è presentata, pena l'irricevibilità della stessa, secondo le modalità di cui al comma 2 ed è sottoscritta dal richiedente, allegando fotocopia del documento di identità nel caso di regolarizzazione o integrazione non sottoscritta con firma digitale.

Articolo 7
Determinazione della spesa ammessa

1. La spesa presa a riferimento è quella indicata in domanda ed è pari alla somma delle spese relative a ciascun alloggio individuate nel computo metrico estimativo preliminare, fermo restando il limite previsto per ogni alloggio dal comma 4. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la spesa indicata in domanda e quella indicata nel computo metrico estimativo preliminare, la spesa presa a riferimento è quella di importo minore.
2. Le spese ammissibili relative agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, sono:

a) le spese relative ai lavori, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, le spese per gli imprevisti nella misura massima del 5%, le spese per gli allacciamenti alle utenze e gli oneri di urbanizzazione se dovuti, e i relativi oneri fiscali;
b) le spese tecniche, compresi gli oneri previdenziali e fiscali. Le spese tecniche sono ammesse nella percentuale massima del 10% dell'importo dei lavori.

3. Sono ammesse esclusivamente le spese fatturate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
4. La spesa massima ammissibile a contributo è pari, per ogni alloggio, a euro 100.000,00.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la spesa indicata in domanda è rettificata d'ufficio se non rientra nelle previsioni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 8
Misura del contributo in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, il contributo in conto capitale è pari al 45% della spesa ammessa per ogni alloggio.

Articolo 9
Misura del contributo in conto interessi

1. Il contributo annuo in conto interessi è pari a euro 2.000,00 per ciascun alloggio ed è concesso per dieci anni.

Articolo 10
Concessione del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi e successivi adempimenti

1. I contributi sono concessi con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente da adottarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è concesso sulla base dell'importo di spesa presa a riferimento di cui all'articolo 7, comma 1, con troncamento al secondo decimale.
2. Qualora le risorse disponibili non consentano il finanziamento di tutti gli alloggi indicati in domanda, il contributo, sia in conto capitale che in conto interessi, è concesso in base all'ordine di elencazione degli stessi individuati nell'ultima

domanda utile pervenuta. Qualora le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale il contributo è concesso in misura parziale.

3. In caso di domande non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente è disposto il non accoglimento.
4. Entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, la cooperativa è tenuta, a pena di decadenza dai contributi, a presentare alla struttura provinciale competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rilascio del titolo edilizio abilitativo da parte del Comune.

Articolo 11
Subentro di altra cooperativa nei contributi concessi

1. Prima della presentazione della rendicontazione, la cooperativa beneficiaria può rinunciare ai contributi concessi per consentire il subentro di un'altra cooperativa avente i requisiti di cui all'articolo 3, presentando comunicazione scritta alla struttura provinciale competente.
2. La cooperativa subentrante deve presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 la domanda di subentro nei contributi, in regola con l'imposta di bollo e utilizzando il modulo approvato dal dirigente della struttura provinciale competente. Nella domanda deve dichiarare, tra l'altro, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e di essere consapevole che il subentro comporta l'assunzione di tutti gli obblighi, i vincoli e le condizioni connessi ai contributi. Il subentro è autorizzato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. La variazione della cooperativa non deve comportare mutamento dell'intervento così come definito nella documentazione allegata alla domanda di contributo di cui al precedente articolo 6.
4. La comunicazione di rinuncia ai contributi e la domanda di subentro sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3.

Articolo 12
Rendicontazione delle spese sostenute

1. Alla data di presentazione della rendicontazione la cooperativa deve:
    a) aver corrisposto le spese sostenute con modalità di pagamento tracciabile

riconducibile alla cooperativa, anche subentrata. A tal fine, tutta la documentazione relativa alla spesa (ad esempio fatture, bonifici bancari) deve riportare il Codice unico di progetto (CUP), pena la non riconoscibilità della stessa;

b) aver accatastato ciascuna unità immobiliare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto ii), in unità immobiliare ad uso abitativo rientrante nelle categorie catastali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. La rendicontazione delle spese è presentata, utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, entro il termine di 36 mesi decorrenti dalla data del rilascio del titolo edilizio abilitativo o dalla data del provvedimento di concessione se successiva, prorogabile ai sensi dell'articolo 13.
3. Nella rendicontazione sono dichiarati:
    a) le spese effettivamente sostenute dalla cooperativa per l'intervento oggetto di contributo, con esposizione distinta dei costi di cui all'articolo 7, comma 2;
    b) i dati identificativi dei soci, dei corrispondenti alloggi nonché la spesa riferita a ciascun alloggio.
4. Alla rendicontazione sono allegate:
    a) la dichiarazione della cooperativa attestante la regolare iscrizione dei soci e la sottoscrizione da parte degli stessi del verbale di prenotazione di uno specifico alloggio all'interno di un progetto di realizzazione di un intervento di costruzione o di risanamento promosso dalla predetta cooperativa;
    b) la perizia asseverata di un professionista abilitato concernente il titolo edilizio abilitativo, la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta per ogni alloggio suddivisa in spesa per lavori, oneri della sicurezza, allacciamenti, oneri di urbanizzazione, spese tecniche;
    c) attestato di prestazione energetica per classe A o superiore;
    d) se già stipulati, la copia dei contratti di finanziamento e i relativi piani di ammortamento;
    e) le dichiarazioni dei soci attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e la composizione del nucleo familiare

destinatario dell'alloggio.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 4, lettere a) ed e), sono predisposte utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.
6. Nel caso in cui la rendicontazione o la documentazione allegata debba essere regolarizzata o integrata si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa. La regolarizzazione o integrazione è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3.

Articolo 13
Proroga del termine di rendicontazione

1. Prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 2, è possibile chiedere per giustificati motivi, con apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, una sola proroga del termine di rendicontazione per un periodo massimo di 12 mesi.
2. La domanda di proroga è presentata con le modalità previste all'articolo 6, commi 2 e 3, utilizzando l'apposito modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente. La proroga è concessa con determinazione da adottarsi entro 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Articolo 14
Erogazione del contributo in conto capitale

1. Il contributo in conto capitale è erogato alla cooperativa in un'unica soluzione a seguito della presentazione della rendicontazione, oppure in due quote secondo la tempistica di seguito indicata:
    a) la prima quota, fino al 50%, su richiesta della cooperativa successivamente all'adozione del provvedimento di concessione. Nella richiesta deve essere dichiarato l'avvenuto avvio dei lavori per gli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1. Ai fini dell'erogazione della quota alla richiesta è allegata apposita fideiussione, bancaria o assicurativa, pari al 100% dell'anticipo richiesto, a garanzia della realizzazione degli interventi, valida fino all'erogazione del saldo o fino alla data del recupero delle somme indebitamente erogate. Si applicano le direttive provinciali concernenti i depositi cauzionali a

favore della Provincia;

b) la seconda quota a saldo previa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 12.

2. La quota di contributo prevista dal comma 1, lettera a), è erogata entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.
3. Il contributo in un'unica soluzione o la quota a saldo prevista dal comma 1, lettera b), è erogato entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'articolo 16.

Articolo 15
Erogazione del contributo in conto interessi

1. Il contributo è erogato annualmente a seguito della presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'istituto di credito che certifichi l'ammontare complessivo degli interessi corrisposti ogni 12 mesi di ammortamento del finanziamento. La documentazione è trasmessa alla struttura provinciale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto alla scadenza dei 12 mesi interessati, a pena di decadenza dalla rata annuale.
2. Il contributo è erogato al socio, secondo le modalità di cui al comma 1, a seguito di:
   a) trasferimento al socio della proprietà dell'alloggio da parte della cooperativa;
   b) accollo da parte del socio del finanziamento stipulato dalla cooperativa o, in alternativa, stipulazione del finanziamento da parte del socio. Nel caso in cui il finanziamento sia stato stipulato dalla cooperativa e questa abbia corrisposto rate mensili, la cooperativa rilascia al socio che si accolla il finanziamento l'attestazione del rimborso alla stessa da parte del medesimo socio delle rate mensili sostenute. Tale attestazione è presentata dal socio alla struttura provinciale competente insieme alla documentazione di cui al comma 1.
3. Il contributo annuo è rideterminato d'ufficio qualora l'onere effettivo a titolo di interessi versato nei 12 mesi di riferimento sia inferiore alla misura concessa ai sensi dell'articolo 9.
4. L'erogazione del contributo è effettuata entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1. La prima annualità del contributo è erogata l'anno successivo a quello

di entrata in ammortamento del finanziamento.

Articolo 16
Quantificazione e trasferimento dei contributi

1. Con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 12, comma 2, sono disposti:
    a) la quantificazione del contributo in conto capitale con l'indicazione della quota di ciascun socio in relazione al corrispondente alloggio come individuato nella rendicontazione**;**
    b) la quantificazione del contributo in conto interessi con l'indicazione della quota di ciascun socio se il socio ha stipulato direttamente il mutuo o si è già accollato il mutuo inizialmente stipulato dalla cooperativa, in relazione a ciascun alloggio per il quale in rendicontazione è allegato il contratto di finanziamento già stipulato, demandando a successivo provvedimento la quantificazione e il trasferimento in capo ai soci in relazione agli altri alloggi, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3;
    c) il trasferimento dei contributi quantificati e dei relativi vincoli in capo al socio a decorrere dalla data del passaggio in proprietà dell'alloggio o dalla data di adozione del provvedimento di cui al presente comma, se il passaggio in proprietà è già avvenuto.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono riconosciuti in parti uguali nel caso in cui l'alloggio sia assegnato in comproprietà a più soci.
3. Qualora sia già stata erogata la prima quota di contributo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e l'importo della stessa risulti maggiore del contributo quantificato ai sensi del comma 1, si procede al recupero delle somme indebitamente erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del contributo da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.
4. Il costo di acquisto dell'alloggio prenotato è interamente sostenuto dal socio, a pena di decadenza, fatta salva la possibilità di apporti di terzi sotto forma di provvista o di pagamento conto terzi o di partecipazione al contratto di finanziamento nella misura massima del 40% del costo di acquisto, comprensivo di imposte. L'ammontare del contributo in conto capitale non può comunque

eccedere quanto sostenuto dal socio al netto dell'eventuale apporto di terzi.

Articolo 17
Trasferimento della proprietà e della residenza anagrafica

1. La cooperativa trasferisce la proprietà esclusiva dell'alloggio al socio entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di cui all'articolo 16.
2. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di trasferimento della proprietà o dalla data di avvenuta esecutività del provvedimento di cui all'articolo 16, se successiva, la cooperativa comunica alla struttura provinciale competente l'avvenuto passaggio in proprietà dell'alloggio e l'avvenuta liquidazione del contributo in conto capitale al socio.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il socio trasmette alla struttura provinciale competente copia del contratto di finanziamento se non già allegato dalla cooperativa alla rendicontazione.
4. Entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di cui all'articolo 16, il socio e i componenti del nucleo familiare individuati nella rendicontazione trasferiscono la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di contributo.

Articolo 18
Variazione del socio della cooperativa

1. Nel caso di decesso del socio successivo all'acquisto della proprietà e per il periodo di vigenza dei vincoli di cui all'articolo 19, entro i successivi 12 mesi dal decesso gli eredi che si accollano il finanziamento possono subentrare nei contributi purché assicurino il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 19. A tal fine la richiesta è presentata alla struttura provinciale competente, allegando la documentazione attestante l'accollo del finanziamento.
2. Il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 19, comporta la decadenza sia dal contributo in conto capitale, che in conto interessi secondo quanto previsto dall'articolo 21.

Articolo 19
Vincoli

1. Il socio, a pena di decadenza, per il periodo di 10 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di cui all'articolo 16, o dalla data di trasferimento della residenza se successiva alla data di adozione del sopra citato provvedimento, è soggetto al vincolo di mantenimento della residenza e della

proprietà dell'alloggio oggetto di contributo. Non costituisce violazione del vincolo di residenza lo spostamento temporaneo della residenza per documentati motivi di salute, lavorativi o di studio fino ad un massimo di 24 mesi. Con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, per le stesse motivazioni possono essere autorizzati lo spostamento della residenza per periodi di durata superiore a 24 mesi e l'eventuale conseguente locazione o comodato della prima casa di abitazione. La richiesta, in regola con l'imposta di bollo, è presentata utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

2. Per il periodo di vigenza dei vincoli, la prima casa di abitazione non può essere oggetto anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Articolo 20
Vendita della prima casa di abitazione e trasferimento dei contributi

1. Nel periodo di vigenza dei vincoli di cui all'articolo 19, è consentito per una sola volta il trasferimento dei contributi su altro alloggio a seguito della vendita dell'intera prima casa di abitazione oggetto di contributo nel rispetto, a pena di decadenza, delle seguenti condizioni:
    a) ottenere, prima della vendita, l'autorizzazione al trasferimento del contributo;
    b) acquistare un'altra prima casa di abitazione ubicata sul territorio della provincia di Trento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), punto i), il cui prezzo di acquisto non è inferiore all'importo di cui all'articolo 7, comma 4;
    c) vendere la prima casa di abitazione originariamente oggetto di contributo e acquistare, intavolare e trasferire la residenza nella nuova prima casa di abitazione entro 180 giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 3.
2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento dei contributi, in regola con l'imposta di bollo, è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dal socio utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

3. L’autorizzazione è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente da adottarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
4. Il socio comunica alla struttura provinciale competente l’avvenuta intavolazione della proprietà della nuova prima casa di abitazione e la data di trasferimento della residenza allegando gli atti di compravendita.
5. Il trasferimento dei contributi in relazione al nuovo alloggio è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.
6. I vincoli di cui all’articolo 19 si trasferiscono per la durata residua sulla nuova prima casa di abitazione a decorrere dalla data di trasferimento della residenza in quest’ultima.

Articolo 21
Decadenza dai contributi

1. Si procede alla decadenza dal contributo in conto capitale e dal contributo in conto interessi concessi alla cooperativa, con recupero delle somme eventualmente erogate, nei seguenti casi:
    a) mancato possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall’articolo 3;
    b) realizzazione dell’intervento su aree o su immobili diversi da quelli individuati in domanda, come previsto all’articolo 3, comma 2;
    c) mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto dall’articolo 12, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 13;
    d) mancato possesso, da parte di uno o più soci, dei requisiti previsti dall’articolo 4 nel caso in cui non si sia ancora perfezionato il trasferimento di cui all’articolo 17 e con riferimento esclusivamente alla quota di contributo per il relativo alloggio;
    e) mancato trasferimento della proprietà dell’alloggio al socio entro il termine previsto all’articolo 17, comma 1;
    f) con riferimento al solo contributo in conto interessi, mancato rispetto di quanto previsto all’articolo 17, comma 3.
2. Si procede alla decadenza dal contributo in conto capitale e dal contributo in conto interessi trasferiti ai soci, con recupero delle somme eventualmente erogate, nei seguenti casi:

a) mancato possesso dei requisiti e mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4;
b) mancato rispetto del limite all'apporto di terzi previsto all'articolo 16, comma 4;
c) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 4;
d) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 19, salvo quanto previsto dall'articolo 20;
e) mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20.

3. Si procede alla decadenza dal contributo in conto interessi trasferito ai soci, con riferimento alle rate non ancora erogate, nei seguenti casi:
   a) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, con riferimento alla relativa rata annuale;
   b) estinzione anticipata del finanziamento nel periodo di erogazione delle rate di contributo;
   c) decesso del socio con mancato subentro degli eredi di cui all'articolo 18.
4. Non si procede alla decadenza di cui al comma 2 nel caso di violazione del vincolo di mantenimento della residenza di cui all'articolo 19, comma 1, qualora il trasferimento della stessa avvenga a seguito di provvedimento di assegnazione della casa familiare da parte dell'autorità giudiziaria.
5. Nel caso in cui l'alloggio sia assegnato in comproprietà a più soci la sussistenza della causa di decadenza prevista dal comma 2, lettera d), relativamente ad uno solo dei soci comporta la decadenza del contributo unicamente per il medesimo.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo sono maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data dell'addebito del mandato di pagamento del contributo da parte della Provincia fino alla data dell'effettiva restituzione di quanto indebitamente percepito.
7. La decadenza e il conseguente recupero delle somme sono disposti con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.
8. Nei casi di decadenza di cui al comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), i contributi erogati sono restituiti integralmente; nei casi di decadenza di cui al comma 2, lettere d) ed e), i contributi erogati sono restituiti nelle seguenti misure:
   a) 100 per cento dei contributi erogati qualora l'evento che comporta la decadenza avvenga nei 5 anni successivi alla data di decorrenza dei vincoli;

b) 50 per cento dei contributi erogati qualora l'evento che comporta la decadenza avvenga dal 6° al 10° anno successivo alla data di decorrenza dei vincoli.

Articolo 22
Divieto di cumulo

1. I contributi non sono cumulabili con altri contributi provinciali o statali, concessi ai soci per la medesima spesa.

Articolo 23
Comunicazione delle variazioni

1. I soci devono, fino alla scadenza dei vincoli di cui all'articolo 19, comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente, anche se non comportano alcuna modifica dei contributi o la decadenza, ivi compresa la modifica del destinatario delle comunicazioni.

Articolo 24
Controlli

1. La struttura provinciale competente effettua, sia a campione che in modo mirato, controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e sul rispetto dei vincoli di cui all'articolo 19 e del divieto di cui all'articolo 22. In particolare per quanto concerne il rispetto dei vincoli, le verifiche annuali a campione interessano una percentuale almeno pari al 5% delle posizioni che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto di tali vincoli.
2. Al fine di esercitare il controllo la struttura provinciale competente può chiedere l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.